

COMUNE DI ZIMELLA
PROVINCIA DI VERONA



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 06.07.2023

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e finalità	3
Art. 2	Principi	3
Art. 3	Soggetti competenti alla concessione	3
Art. 4	Soggetti beneficiari della concessione	3
Art. 5	Tipologia delle iniziative ammissibili	4
Art. 6	Requisiti delle iniziative ai fini della concessione del patrocinio	4
Art. 7	Limitazioni ed esclusioni	5
Art. 8	Modalità di presentazione delle istanze	6
Art. 9	Attività istruttoria e provvedimento finale	7
Art. 10	Registro informatico dei patrocinio concessi	7
Art. 11	Ambito di efficacia	7
Art. 12	Obblighi dei beneficiari	8
Art. 13	Revoca	8
Art. 14	Utilizzo non autorizzato o improprio del logo/stemma comunale	8
Art. 15	Oneri fiscali e tributari	9
Art. 16	Norme di rinvio ed entrata in vigore	9

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Zimella a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Ai fini del presente Regolamento, il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di pubblico apprezzamento dell'Amministrazione Comunale resa nota alla cittadinanza nei confronti di iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità di natura istituzionale e promozionale, culturale e socioculturale, artistica e storico-artistica, sportiva, sociale e socio-umanitaria nonché per le loro ricadute sul piano dello sviluppo economico e la presa di coscienza storico-culturale ed identitaria;
3. La concessione del patrocinio costituisce un istituto autonomo rispetto ad altre forme di intervento e sostegno comunale nei confronti di iniziative promosse da terzi, quali la concessione di contributi ed altri benefici di natura economica, la cui disciplina è contenuta in apposito Regolamento.
4. La concessione del patrocinio non ha carattere oneroso per il Comune di Zimella e non comporta benefici finanziari né il sorgere, in capo all'Amministrazione, di obblighi o responsabilità di qualsiasi genere che rimangono a carico esclusivo del soggetto richiedente.

Art. 2 - Principi

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Zimella riconosce il ruolo dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale in primo luogo concorrenti al progresso materiale o spirituale della società, valorizzando così il ruolo insostituibile delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 4 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana.
3. Con l'istituto del patrocinio il Comune di Zimella intende perciò promuovere l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera comunità, esprimendo il proprio sostegno, la promozione o l'adesione ad iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità.

Art. 3 - Soggetti competenti alla concessione

1. Il patrocinio come definito dalla presente disciplina è concesso dal Sindaco.
2. La concessione del patrocinio è una manifestazione di volontà formalizzata con provvedimento sindacale, previa istruttoria da parte del competente Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 4 - Soggetti beneficiari della concessione

1. Possono richiedere il patrocinio tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza fini di lucro, che abbiano sede nel Comune o che svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale o dell'Unione dei Comuni "Adige-Guà" e che diano garanzia di correttezza, affidabilità e credibilità riguardo alla propria attività.
2. Il patrocinio può essere concesso ai soggetti di cui sopra anche per attività che non trovano svolgimento precipuamente nel territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di

esso unicamente quando queste abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la storia e le tradizioni culturali, le sue espressioni culturali ed artistiche nonché gli indirizzi socioculturali dell'Amministrazione.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, sono soggetti preferenziali nella concessione del patrocinio del Comune di Zimella:
 - a) i gruppi, i comitati, le associazioni, le fondazioni e gli altri organismi senza fine di lucro ed operanti sul territorio;
 - b) le aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - c) i soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
 - d) i gruppi, i comitati, le associazioni e le federazioni sportive;
 - e) gli istituti d'istruzione nonché le scuole ed ogni altra struttura educativa per l'infanzia e la prima infanzia del territorio comunale (autorizzate ed accreditate ai sensi della normativa in vigore in materia);
 - f) le parrocchie e gli oratori;
 - g) le aziende ospedaliere e sanitarie;
 - h) gli istituti di ricerca;
 - i) le società di capitali o di persone per iniziative a carattere non lucrativo ed operanti sul territorio;
 - j) le cooperative sociali e le ONLUS.

Art. 5 - Tipologia delle iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili alla concessione del patrocinio del Comune di Zimella:
 - a) eventi di natura culturale e socioculturale, artistica e storico-artistica, sportiva (anche competitiva), sociale e socio-umanitaria quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri ovvero altre iniziative dalle analoghe modalità;
 - b) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili e aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali;
 - c) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale;
 - d) prodotti multimediali e telematici.

Art. 6 - Requisiti delle iniziative a fini della concessione del patrocinio

1. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 5, il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) coerenza con le finalità istituzionali e statutarie dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) apporto di un significativo contributo culturale, sociale, educativo, aggregativo nell'ambito delle competenze e delle funzioni comunali nonché a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
 - c) possesso di un effettivo rilievo "comunale" in virtù del contributo apportato alla vita della comunità o comunque dell'interesse suscitato presso la comunità locale;
 - d) realizzazione nel territorio del Comune di Zimella o comunque, se svolte fuori dal territorio comunale, ricaduta nel quadro di un obiettivo di promozione della sua immagine in campo locale, nazionale e/o internazionale nei settori di interesse comunale.

Art. 7 - Limitazioni ed esclusioni

1. Il Comune di Zimella *non* concede il patrocinio ad iniziative:
 - a) in qualunque modo pregiudizievoli per l'immagine dell'Amministrazione Comunale;
 - b) già concluse o avviate al momento della presentazione dell'istanza di concessione ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;
 - c) di carattere politico e, in ogni caso, promosse o patrocinate da partiti, gruppi e movimenti politici e/o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentano specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - d) che costituiscono meramente attività o eventi interni della vita istituzionale di enti o associazioni;
 - e) organizzate a fine lucrativo, sviluppate con attività commerciale o d'impresa per la vendita o la promozione di beni e servizi;
 - f) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili, anche se aperte al pubblico, aventi contenuto professionale o finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale e non rientranti nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.
2. In deroga a quanto previsto alla lett. c) del precedente comma, il patrocinio può essere rilasciato ad iniziative promosse da organizzazioni sindacali o religiose purché di evidente interesse culturale e sociale per la generalità dei cittadini e non finalizzate al proselitismo in qualunque forma
3. In deroga a quanto previsto alla lett. e), comma 1, del presente articolo, il patrocinio può essere concesso ad iniziative con profili commerciali e lucrativi, qualora le attività proposte risultino di particolare rilevanza per la comunità locale, la sua immagine e prestigio, e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) i ricavi non superano i costi effettivi inerenti la specifica attività e presentazione di relativa dichiarazione;
 - b) devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e presentazione della dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
 - c) realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o della cittadinanza, con l'esatta descrizione della natura dell'intervento e della sua realizzazione nonché l'indicazione della sua valorizzazione economica;
 - d) oltre a portare alto valore di immagine e di promozione della comunità, hanno una preponderante finalità sociale di beneficenza o di partecipazione civica ovvero producono un indotto economico complessivamente rilevante per la stessa;
 - e) caratterizzate dalla formale collaborazione con istituti di ricerca o di studio, organismi culturali e sportivi o altre istituzioni pubbliche.
4. Sono altresì esclusi dalla concessione del patrocinio:
 - a) le pubblicazioni a stampa a carattere occasionale aventi natura commerciale e destinate ad essere distribuite o vendute anche se non direttamente;
 - b) i prodotti multimediali e telematici destinati alla vendita o commercializzazione anche se non direttamente.
5. Le iniziative di cui al comma precedente saranno sottoposte a specifica valutazione quando i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici.
6. Non può essere concesso il patrocinio a siti *web*, quando inteso come apposizione dello stemma/logo del Comune nella *homepage* di cui è titolare il soggetto richiedente.

7. La partecipazione di membri dell'Amministrazione Comunale ad iniziative non costituisce né può essere assimilata alla concessione di patrocinio, anche nel caso in cui l'attività abbia rilevanza culturale, sociale o informativa in genere. Le iniziative di cui al presente comma non possono essere in alcun modo pubblicizzate con l'utilizzo dello stemma/logo del Comune di Zimella né con la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Zimella*" o altre analoghe. Eventuali abusi potranno essere segnalati al Sindaco da chiunque ne abbia interesse.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze finalizzate alla concessione del patrocinio devono essere assunte al protocollo del Comune di Zimella almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, al fine di permettere una corretta istruttoria della richiesta.
2. Eventuali richieste pervenute oltre il termine di cui al comma precedente per ragioni d'urgenza, in qualunque caso debitamente documentate e non riconducibili a negligenze dell'istante, potranno essere istruite dal competente Ufficio comunale. Resta ferma la disposizione secondo la quale non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
3. I soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento possono presentare domanda di patrocinio utilizzando *esclusivamente* la modulistica predisposta dal competente Ufficio comunale e pubblicata sul portale *web* istituzionale del Comune di Zimella.
4. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento, la suddetta modulistica deve prevedere, in ogni caso:
 - a) l'indicazione delle generalità, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del soggetto richiedente;
 - b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio, con specifica evidenziazione della natura, dei contenuti, delle finalità, delle tempistiche e modalità di svolgimento dell'iniziativa (con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa);
 - c) la dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa;
 - d) la dichiarazione se trattasi o meno di manifestazione ad accesso gratuito (se lucrativa);
 - e) le eventuali dichiarazioni relative al sussistere delle condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento;
 - f) l'indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa nonché l'impegno ad inserire in tutte le forme pubblicitarie scelte per la divulgazione della stessa il logo/stemma del Comune di Zimella e la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Zimella*";
 - g) l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa;
 - h) l'indicazione di eventuali sponsor in caso di sostegno economico dell'iniziativa (da parte di istituti credito, fondazioni, imprese private, ecc.);
 - i) la dichiarazione che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all'attività per la quale viene richiesto il patrocinio restano a carico del richiedente, intendendosi l'Amministrazione Comunale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;
 - j) la dichiarazione di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera dal richiedere tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge per la realizzazione dell'iniziativa;
 - k) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda.

5. Al fine di assicurare idonea istruttoria da parte dell'Ufficio competente, all'istanza devono *sempre* essere allegati:
 - a) lo Statuto e/o l'Atto costitutivo dell'associazione richiedente (qualora non iscritta nell'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato) e ogni altro documento volto a rappresentare le finalità istituzionali del soggetto richiedente;
 - b) il programma dettagliato dell'iniziativa;
 - c) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (o delega e la copia del documento di identità in corso di validità del delegante qualora compilazione del modulo avvenga da parte di un soggetto delegato).
6. Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa.
7. In caso di iniziative editoriali, alla domanda deve essere allegata una copia del testo da pubblicare.

Art. 9 - Attività istruttoria e provvedimento finale

1. La competenza nell'istruttoria per la concessione del patrocinio è assegnata all'Ufficio Segreteria.
2. La procedura per la concessione del patrocinio prevede quanto segue:
 - a) l'istanza è opportunamente istruita da parte del Responsabile del procedimento in seno all'Ufficio Segreteria, il quale verifica la completezza e la conformità della domanda pervenuta ai requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento, concedendo per l'eventuale integrazione 10 (dieci) giorni, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata irricevibile;
 - b) il Responsabile del procedimento valuta la rilevanza dell'iniziativa proposta e l'interesse del Comune nei confronti dell'iniziativa stessa, sulla scorta dei criteri definiti nel presente Regolamento;
1. All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento elabora la proposta di provvedimento finale e il Sindaco, sentito nel caso l'Assessore competente, concede il patrocinio del Comune di Zimella, autorizzando l'impiego del logo/stemma del Comune di Zimella e della dicitura "*con il patrocinio del Comune di Zimella*", specificandone le forme di utilizzo.
2. Eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato al richiedente dal Responsabile del procedimento.
3. In qualunque caso, il silenzio dell'Amministrazione non equivale a provvedimento di accoglimento della domanda (c.d. silenzio assenso).

Art. 10 - Registro informatico dei patrocini concessi

1. L'Ufficio Segreteria curerà la tenuta del Registro informatico dei patrocini concessi, istituito a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Nel Registro informatico dei patrocini concessi sono cronologicamente annotati tutti i riconoscimenti accordati, con relativa specificazione degli estremi del provvedimento sindacale, dei soggetti beneficiari e della natura dell'iniziativa.

Art. 11 - Ambito di efficacia

1. Il patrocinio del Comune di Zimella è concesso per la singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini né può essere accordato in via permanente ad un soggetto beneficiario. Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco dell'anno solare può essere presentata un'unica istanza recante nel dettaglio indicazioni circa detta periodicità.
2. Concedendo il patrocinio, il Comune di Zimella non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto salvo specifici accordi approvati e autorizzati.

Art. 12 - Obblighi dei beneficiari

1. A seguito della concessione del patrocinio, il beneficiario ha l'onere di apporre su tutte le forme pubblicitarie scelte per la divulgazione dell'iniziativa (manifesti, inviti, *brochure*, stampati, documenti digitali, ecc.) lo stemma/logo del Comune di Zimella e la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Zimella*".
2. Prima della divulgazione del materiale pubblicitario, informativo e di comunicazione previsto, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere bozza al competente Ufficio comunale.
3. La concessione del patrocinio è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di farne utilizzo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato e all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa come da istanza.
4. Il richiedente dovrà impegnarsi a non arrecare in alcun modo danno al buon nome, all'immagine, al decoro o alla reputazione del Comune di Zimella, e a tenere inoltre indenne l'Ente stesso da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome del Comune non veritiero, denigratorio o fuorviante per il pubblico.
5. Per le iniziative patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da soggetti terzi (istituti di credito, fondazioni, imprese private, ecc.), è ammessa la citazione dei diversi sponsor su tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che tale circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione.

Art. 13 - Revoca

1. Il Comune di Zimella si riserva, in ogni momento, di revocare unilateralmente ed insindacabilmente il patrocinio e la relativa autorizzazione all'uso lo stemma/logo del Comune di Zimella e della dicitura "*con il patrocinio del Comune di Zimella*" quando:
 - a) l'evento patrocinato dovesse risultare non rispondente ai criteri stabiliti dal presente Regolamento, ovvero in caso di dichiarazione non veritiera in sede d'istanza e accertate *ex post*;
 - b) si dovesse riscontrare, da parte del soggetto beneficiario, una condotta in contrasto con quanto previsto nel presente Regolamento, ovvero tale da poter arrecare pregiudizio al nome, all'immagine, al decoro o alla reputazione stessa dell'Ente, riservandosi ogni azione a propria difesa;
 - c) gli strumenti pubblicitari utilizzati o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione, per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente Regolamento.
2. In caso di revoca del patrocinio nessuna pretesa di rivalsa potrà essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi comunque coinvolti nell'iniziativa per la quale il patrocinio era stato concesso.

Art. 14 - Utilizzo non autorizzato o improprio del logo/stemma del Comune

1. È fatto divieto a chiunque di utilizzare lo stemma/logo del Comune di Zimella e/o la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Zimella*" senza espressa autorizzazione dell'Ente.
2. Qualora lo stemma/logo del Comune e/o la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Zimella*" vengano utilizzati impropriamente, in assenza di provvedimento di concessione oppure in violazione alle disposizioni di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine con richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 15 - Oneri fiscali e tributari

1. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali ed amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alla normativa vigente nonché ai regolamenti e alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile e alla normativa nazionale, regionale e comunale per le materie affini e/o interessate dal presente strumento normativo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio *online*.